



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 335/2025

sul ricorso in materia pensionistica n. **69668**, depositato in data 3 ottobre 2024, dalla signora **D.A. A.**, nata OMISSIS (C.F. OMISSIS) rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Sorgi (C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y; PEC: robertasorgi@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo e in Piazza G. Amendola, 31,

contro

- **L'Inps**, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y; PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A; PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5 (fax 0917798749)

e nei confronti

- dell'**Istituto Superiore Duca Abruzzi - Libero Grassi**, in persona del

legale rappresentante *pro tempore* con sede in Palermo, via Emerico

Fazio, 1 - Cod. Fisc. 80017620826;

- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** rappresentato dagli

avv.ti Velardi Pietro e Cavadi Renzo;

Esaminati gli atti e i documenti del fascicolo processuale;

Uditi, all'udienza del 20 novembre 2025, l'avvocato Velardi per l'INPS;

Premesso in

fatto

1. L'odierna ricorrente, già dipendente del Miur, ha promosso il presente giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a seguito del rinnovo del CCNL - comparto istruzione e ricerca -per il periodo 2019-2021.

A tal fine rappresentava di essere stata posta in congedo dal 31 agosto 2020 e di aver vanamente richiesto il beneficio per cui è causa tramite il patronato, in data 7 febbraio 2023, rappresentando di aver già ricevuto i relativi arretrati riferiti al TFS.

In conclusione, chiedeva l'accertamento del predetto diritto e la condanna dell'Inps alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento dei relativi arretrati, maggiorati degli accessori di legge.

2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva in data 28

gennaio 2025 attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VIII - l'Ambito territoriale di Palermo, affermando la legittimità

del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. L'INPS si costituiva il 21 febbraio 2025, comunicando che il

trattamento pensionistico della ricorrente era stato è stato

rideterminato con adeguamento della rata e preannunciando il

pagamento dei relativi arretrati a valere sulla rata di aprile 2025.

4. All'udienza del 26 giugno 2025, in assenza del procuratore di parte

ricorrente, l'avvocato Norrito, per l'INPS, chiedeva un termine per

accertarsi dell'avvenuto pagamento.

5. La difesa della signora D.A., con note trasmesse in data 21 ottobre

2025, confermava l'avvenuto pagamento insistendo per la condanna

alle spese di controparte.

6. L'INPS, in data 3 novembre 2025, inviava il cedolino relativo al

pagamento correlato alla mensilità di aprile 2025.

7. All'udienza odierna pubblica, l'avvocato Velardi confermava le

precedenti difese.

Considerato in

Diritto

1. La presente controversia attiene alla pretesa della parte ricorrente

alla riliquidazione della pensione a seguito del rinnovo del CCNL -

comparto istruzione e ricerca - per il periodo 2019-2021 (*cfr.* le decisioni

di questa Sezione n.20/2023, 185/2023 e n.219/2023).

2. L'INPS si è costituito comunicando l'adozione di provvedimenti

successivi all'istaurazione della causa, integralmente soddisfattivi delle

pretese attoree, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ed ha confermato in seguito l'avvenuto pagamento.

3. La difesa della pensionata ha aderito a tale richiesta.

4. Ciò premesso, il giudizio, deve essere definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto l'ente previdenziale ha provveduto nei termini di cui alla domanda solo dopo l'istaurazione del giudizio.

5. In base al principio della soccombenza virtuale si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 250,00 (duecentocinquanta/00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

Il Giudice

